

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 25

a iniziativa dei Consiglieri Antonini, Serfilippi, Marinelli, Bilò,
Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Menghi

presentata in data 25 febbraio 2021

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N.36
“RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE”

Art. 1

(Modifiche all'articolo 20 quater della l.r. 36/2005)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 quater della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), dopo le parole: "in cui si concorre per l'assegnazione" sono inserite le seguenti: "da almeno due anni consecutivi".

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005 è aggiunta la seguente:

"e bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di presentazione della domanda, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni. Tale requisito non si applica in caso di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale."

Art. 2

(Modifiche all'articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005 è inserito il seguente:

"1 bis. In presenza di alloggi per edilizia residenziale pubblica non utilizzati, per mancanza di graduatorie o di domande valide, il Comune può provvedere all'assegnazione mediante avviso pubblico sovracomunale relativo ai comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale sociale."

2. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 20 quinquies le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle parole: "30 per cento".

Art. 3

(Inserimento degli articoli 20 quinquies 1 e 20 quinquies 2 della l.r. 36/2005)

1. Dopo l'articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005 sono inseriti i seguenti:

"Art. 20 quinquies1 (Riserva di alloggi a favore delle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco)

1. È stabilita una riserva del 10 per cento degli alloggi da assegnare annualmente a favore delle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco in servizio nella regione, sulla base di uno specifico bando e della conseguente graduatoria approvati dalla prefettura territorialmente competente.

2. Agli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco di cui al comma 1 non si applicano i requisiti di cui lettere a bis), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 20 quater. Il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 quater non si applica anche agli altri componenti del nucleo familiare.

3. Per gli assegnatari appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco di cui al comma 1:

- a) si applica il canone previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
- b) costituisce causa di decadenza la cessazione del servizio prestato dai medesimi nel territorio regionale.

4. Gli assegnatari di cui al comma 3 non perdono il diritto all'abitazione con la cessazione dal servizio per pensionamento, per infermità purché sussistano i requisiti di cui all'articolo 20 quater. In caso di decesso dell'assegnatario si applica la disciplina prevista dall'articolo 20 septies.

5. Gli alloggi di cui al comma 1, qualora non assegnati entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 1, rientrano nella disponibilità del Comune competente per territorio.

Art. 20 quinquies 2 (Riserve di alloggi a favore di giovani e famiglie monoparentali)

1. Sono stabilite le seguenti riserve di alloggi da assegnare annualmente:

- a) fino all'8 per cento, a favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- b) fino all'8 per cento, a favore delle famiglie monoparentali, con uno o più figli a carico.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 20 decies della l.r. 36/2005)

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 20 decies della l.r. 36/2005 è aggiunta la seguente:

“f bis) l'assegnatario abbia riportato condanna, anche non definitiva, o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima. In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 20 quaterdecies della l.r. 36/2005)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 quaterdecies della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:

“d) a decorrere dalla data di dichiarazione di decadenza e fino al rilascio dell'alloggio è dovuto il pagamento del canone corrispondente alla fascia economica immediatamente superiore a quella di appartenenza.”.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005)

1. Al comma 6 dell'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 dopo la parola: “All'assegnatario dell'alloggio” sono inserite le seguenti: “ovvero al componente del nucleo familiare, come definito alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, convivente con l'assegnatario medesimo,”.

Art. 7

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.